

**PEVERO GOLF S.R.L.**  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
*ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

**(Testo approvato dal consiglio di amministrazione il 20 maggio 2016)**

**PARTE GENERALE**

## Sommario

Sommario .....	2
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa .....	4
1.2 Presupposti e limiti della responsabilità dell'ente .....	5
1.3 Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità .....	6
1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità .....	7
1.5 I reati commessi da soggetti in posizione apicale.....	7
1.6 I reati commessi da soggetti in posizione subordinata .....	8
1.7 Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del “modello di organizzazione e di gestione”.....	8
1.8 L'organismo di vigilanza.....	9
1.9 I reati commessi all'estero.....	9
1.10 Il tentativo .....	10
1.11 Le sanzioni .....	10
1.12 La sanzione amministrativa pecuniaria .....	10
1.13 Le sanzioni interdittive .....	11
1.14 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente .....	12
1.15 I reati e gli altri illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente .....	14
1.16 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente .....	29
1.17 Le “Linee Guida di Confindustria” .....	31
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PEVERO GOLF S.R.L. ....	35
2.1 Obiettivi perseguiti da Pevero Golf S.r.l. con l'adozione del Modello.....	35
2.2 I destinatari del Modello.....	36
2.3 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Pevero Golf .....	37
2.4 Il Codice Etico.....	38
2.5 Funzione del Modello.....	39
2.6 La costruzione del Modello .....	40
2.7 I principi ispiratori del Modello .....	40
2.8 Struttura del Modello.....	42
2.9 Adozione del Modello .....	42
2.10 Approvazione del Modello. Modifiche ed integrazioni.....	43

2.11	Verifiche periodiche .....	43
3.	<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b> .....	44
3.1	Il sistema organizzativo di Pevero Golf .....	44
3.2	Il sistema di deleghe e procure .....	44
3.3	Principi generali di comportamento .....	45
4.	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	46
4.1	Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	46
4.2	Cause di ineleggibilità o decadenza da membro dell’Organismo di Vigilanza .....	48
4.3	Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza .....	50
4.4	Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza .....	51
4.5	Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	51
5.	<b>FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	54
	Informazione e formazione dei Destinatari Interni .....	54
6.	<b>PROCEDURE</b> .....	56
7.	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	58
7.1	Principi generali .....	58
7.2	Sanzioni nei confronti del personale dipendente .....	58
7.3	Sanzioni nei confronti dei dirigenti .....	60
7.4	Sanzioni nei confronti degli amministratori .....	61
7.5	Sanzioni nei confronti dei sindaci .....	62
7.6	Sanzioni nei confronti di consulenti e partner .....	62
	Allegato 1 .....	63
	Allegato 2 .....	64

# 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

## 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), emanato in attuazione della delega di cui agli artt. 11 e 14 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, reca le disposizioni normative concernenti la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il Decreto si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali. In particolare, la Legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica, *inter alia*, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e dei relativi protocolli, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, relativa alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali delle Comunità Europee o degli Stati membri, nonché la Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1997 relativa alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Oltre ad esigenze di rispetto degli obblighi internazionali, la *ratio* che ha guidato l’intervento del Legislatore nell’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nasce dalla considerazione empirica che è “*ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa*”<sup>1</sup>, nonché dalla constatazione che “*l’incremento ragguardevole dei reati dei cd. “colletti bianchi” ha di fatto prodotto un sopravanzamento dell’illegalità di impresa sulle illegalità individuali*”<sup>2</sup>.

Con il Decreto viene introdotta, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, una particolare forma di “*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”, conseguente all’accertamento dei reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi ad opera di soggetti legati ad essi da particolari rapporti.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti (e, in definitiva, gli interessi dei soci) che abbiano

---

<sup>1</sup> Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 231/2001.

<sup>2</sup> Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 231/2001.

tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della personalità della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie. Il Decreto, muovendo dal presupposto che *“la persona giuridica è normativamente capace di azione, tramite il ricorso a nessi di collegamento che permettano di riferirle il fatto<sup>3</sup>”*, prevede un articolato sistema sanzionatorio, a carico degli enti, che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, le quali possono essere applicate esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

Come espressamente previsto nel Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente relativamente alla commissione di uno dei reati per cui è normativamente prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa strettamente connessa.

Tale responsabilità, a norma dell'art. 8 del Decreto, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e sussiste, altresì, anche nel caso in cui il reato commesso dalla persona fisica (c.d. **“reato presupposto”**) si sia estinto nei confronti di questa per una causa diversa dall'amnistia.

## **1.2 Presupposti e limiti della responsabilità dell'ente**

Nel rispetto del principio di legalità previsto dall'art. 25 della Costituzione, richiamato dall'art. 2 del Decreto, l'ente *“non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*.

Conseguentemente, la commissione da parte dei soggetti in posizione apicale o subalterna di reati diversi da quelli indicati nel Decreto, e nelle leggi che lo richiamano, non determina la responsabilità amministrativa dell'ente.

---

<sup>3</sup> ALESSANDRI, *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002.

### 1.3 Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati nel Decreto costituisce il primo dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'ente, che risulta in ogni caso subordinata alla sussistenza di ulteriori presupposti di natura oggettiva e soggettiva.

Gli ulteriori presupposti di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da parte di uno dei soggetti indicati nel Decreto.

L'ente non risponde, invece, del reato, a norma dell'art. 5, comma 2 del Decreto, se il fatto è commesso da uno dei soggetti indicati nel Decreto *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente quando lo scopo di chi lo commette è di favorirlo, indipendentemente dall'effettivo conseguimento per l'ente di qualsiasi profitto o utilità; mentre si intende a vantaggio dell'ente, quando la sua realizzazione ha comportato per l'ente un qualsiasi profitto o utilità, indipendentemente dall'intenzione dell'autore del reato.

Il reato deve, inoltre, essere commesso da soggetti funzionalmente legati all'ente, ed, in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto:

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso” (i c.d. soggetti in posizione apicale);*
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale” (i c.d. soggetti in posizione subalterna).*

Rientrano nella nozione di *“soggetti in posizione apicale”*: il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché i soggetti che esercitano in via di fatto la gestione e il controllo dell'ente, quali l'amministratore di fatto o il c.d. socio sovrano.

Sono ricompresi tra i *“soggetti in posizione subalterna”*: i lavoratori dipendenti, ma anche i terzi cui l'ente affida l'espletamento di incarichi da svolgersi sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

Se il reato è commesso da più persone in concorso tra loro (art. 110 Codice Penale) sarà sufficiente, ai fini della responsabilità dell'ente, che il soggetto funzionalmente legato

all'ente abbia fornito un contributo, anche soltanto morale, alla realizzazione del reato.

#### **1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità**

Il Decreto individua, agli artt. 6 e 7, una causa di esclusione della responsabilità, nella adozione ed efficace attuazione da parte dell'ente, prima della commissione del reato, di un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello in concreto verificatosi (il “**Modello**”).

Il Decreto non pone a carico dell'ente l'obbligo giuridico di dotarsi di un Modello. Tuttavia, qualora, l'ente non si doti ed attui efficacemente un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto non potrà andare esente da responsabilità, sempre che ricorrano i presupposti di natura oggettiva per l'affermazione della sua responsabilità.

Il Decreto configura, sotto questo profilo, una forma di colpevolezza per omissione organizzativa, riconducibile alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla organizzazione e all'attività dell'ente.

#### **1.5 I reati commessi da soggetti in posizione apicale**

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, prevedendo che l'ente va esente da responsabilità se prova che:

- a) *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c) *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.*

Al fine di escludere la responsabilità dell'ente tali condizioni devono concorrere congiuntamente.

## **1.6 I reati commessi da soggetti in posizione subordinata**

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'ente ne risponde *“solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza”*.

La responsabilità dell'ente discende, pertanto, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale o a quelli da questi delegati.

Tale inosservanza non è configurabile *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Per il Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato costituisce, dunque, adempimento dei doveri di direzione e controllo gravanti sui vertici dell'ente e, per questa ragione, opera come esimente della sua responsabilità.

## **1.7 Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del “modello di organizzazione e di gestione”**

Il Decreto non disciplina analiticamente natura e caratteristiche del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente diversi in relazione alle categorie di soggetti che potrebbero commettere il reato.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale, il Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, del Decreto deve:

- a) *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione

subalterna, il Modello, a norma dell'art. 7, comma 3, del Decreto deve prevedere *“in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, il Decreto, all'art. 7, comma 4, richiede:

- a) *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

### **1.8 L'organismo di vigilanza**

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente può andare esente da responsabilità se prova che l'organo dirigente ha, fra l'altro, *“affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

L'affidamento di tali compiti ad un Organismo di Vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi costituiscono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità dell'ente.

L'art. 7, comma 4, del Decreto precisa, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre alla istituzione di un sistema disciplinare, anche una verifica periodica di detto sistema da parte del predetto Organismo.

### **1.9 I reati commessi all'estero**

L'art. 4 del Decreto stabilisce che l'ente può essere chiamato a rispondere anche per taluni reati commessi all'estero a condizione che:

- a) il reato sia stato commesso all'estero da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del decreto;
- b) l'ente abbia la sede principale nel territorio dello stato italiano;
- c) ricorrano i casi e le condizioni previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- d) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del ministro della giustizia, detta richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'ente;

e) non proceda nei confronti dell'ente lo stato del luogo in cui è commesso il reato.

### **1.10 Il tentativo**

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste, rispetto ai reati presupposto costituenti delitto, anche nel caso di tentativo (art. 56 del Codice Penale).

### **1.11 Le sanzioni**

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono, a norma dell'art. 9 del Decreto:

- a) *“la sanzione pecuniaria;*
- b) *le sanzioni interdittive;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza”.*

Il Decreto stabilisce che le sanzioni pecuniarie sono sempre applicabili (art. 10, comma 1), mentre le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e nei casi di particolare gravità (art. 13).

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato e che può essere disposta anche per equivalente (art. 19) e la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna per una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18).

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

### **1.12 La sanzione amministrativa pecuniaria**

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille (art. 10, comma 2 del Decreto); l'importo di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549 (art. 10 comma 3 del Decreto).

Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria, nella misura della metà, se, alternativamente, *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”* o *“il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”*. In tali casi, la sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore ad € 103.291.

La sanzione pecuniaria è, inoltre, ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, *“l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”*. Concorrendo entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi, fermo restando, in ogni caso, che la sanzione non potrà essere inferiore ad € 10.329.

### **1.13 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria rispetto alla quale hanno natura maggiormente afflittiva.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono:

- a) *“l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi”*.

Le sanzioni interdittive, a norma dell'art. 13, si applicano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *“l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero, alternativamente, da soggetti sottoposti alla altrui direzione sempre che, in questa ultima ipotesi, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
- b) *nei casi di reiterazione degli illeciti”.*

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi nei casi previsti nell'art. 16 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, anche in via cautelare, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistono gravi indizi della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'art. 17 del Decreto prevede, tuttavia, che le sanzioni interdittive non si applicano se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) *“ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Concorrendo tutte e tre le condizioni, la sanzione interdittiva non è applicabile, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

#### **1.14 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente**

Il Decreto stabilisce, all'art. 27, che *“dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria”* l'ente risponde *“con il suo patrimonio o fondo comune”*. La disposizione esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto disciplina, poi, agli artt. 28-32, il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il Decreto stabilisce, in particolare, all'art. 28, che *“nel caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”*: il nuovo ente risponderà, pertanto, delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione, non determinando la trasformazione l'estinzione dell'ente originario ma soltanto una modificazione della sua struttura organizzativa.

Il successivo art. 29 del Decreto disciplina, invece, la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso di fusione anche per incorporazione, stabilendo che, in tali casi, l'ente risultante dalla fusione *“risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi - che, per effetto della fusione, sono ormai estinti - consegue, quindi, per espressa previsione del Decreto, anche il trasferimento in capo all'ente scaturito dalla fusione della responsabilità amministrativa per i reati di responsabilità degli enti partecipanti alla fusione.

Il Decreto precisa, tuttavia, che se la fusione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede, all'art. 30, che l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto ma che l'ente o gli enti beneficiari della scissione - e, cioè, gli enti ai quali è pervenuto (in parte) il patrimonio dell'ente scisso - *“sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto”*.

Analogha obbligazione solidale è prevista dal Decreto a carico degli enti beneficiari della scissione nel caso di scissione totale.

In entrambi i casi di scissione, l'obbligazione solidale degli enti beneficiari è limitata peraltro *“al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato”*.

Il Decreto disciplina, infine, all'art. 33, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda stabilendo che nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nel cui ambito di attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione è, tuttavia, limitata alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33, comma 2).

### **1.15 I reati e gli altri illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente**

La Sezione III del Decreto costituisce la parte speciale del sistema di responsabilità degli enti e contiene alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni) che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il catalogo dei reati è stato ampliato rispetto a quello originariamente contenuto del Decreto.

Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto. Nella Parte Speciale sono descritti i reati ritenuti rilevanti per Pevero Golf S.r.l. ai fini del Modello.

#### **(A) Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)**

Per "Pubblica Amministrazione" devono intendersi tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una funzione pubblica, un pubblico servizio o servizio di pubblica necessità.

In particolare per "funzione pubblica" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico attinenti le funzione:

- legislative quali, a titolo esemplificativo, Stato e Regioni;
- amministrative quali, a titolo esemplificativo, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle Forze dell'Ordine, delle amministrazioni sopranazionali, i membri delle *Authorities* ovvero delle Camere di Commercio;
- giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo, Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (curatori fallimentari).

Per “pubblico servizio” devono intendersi le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, nonché le attività volte a garantire i diritti della persona quali, il diritto alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

Per “servizio di pubblica necessità” devono intendersi le attività professionali il cui esercizio è consentito unicamente previo ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (rivendita tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

I reati presupposto dell’articolo 24 sono i seguenti:

- malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

I reati presupposto dell’articolo 25 sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, comma 1 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.).

**(B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto)**

L'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n.48 recante la rubrica "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 Novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis inerente alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

I reati presupposto sono:

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- sanzioni penali (articolo 55 del decreto legislativo n. 231/2007); e
- illeciti penali (Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 196/2003).

**(C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)**

L'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia*

*di sicurezza pubblica*” ha inserito nel Decreto l’art. 24 *ter* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 “*testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*”); e
- illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

**(D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto)**

L’art. 17, comma 7, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel Decreto l’art. 25 *bis* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); e
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**(E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)**

L'art. 17, comma 7, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel Decreto l'art. 25bis.1, inerente alla commissione dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); e
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**(F) Reati societari (art. 25 ter del Decreto)**

I reati presupposto sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (2623)<sup>4</sup>;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)<sup>5</sup>;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

<sup>4</sup> L'articolo 34, comma 2, della L. n. 262/2005 ha abrogato la norma di cui all'articolo 2623.

<sup>5</sup> L'articolo 37 d.lgs. 39/2010 ha abrogato la norma di cui all'art. 2624 c.c. La Suprema Corte con la sentenza, pronunciata a SU, n. 34479 del 23/06/2011 ha affermato che "Va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis d.lgs. 58/1999".

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.) e
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**(G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto)**

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater* in tema di “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*” il quale prevede la punibilità dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Le disposizioni di cui all'art. 25 *quater* si applicano anche in ipotesi di commissione di delitti comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

**(H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 del decreto)**

L'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater.1* il quale prevede la punibilità dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 *bis* c.p.

**(I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües* del decreto)**

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quinqües* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater* e 600 *quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.); e
- tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.).

**(J) Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del decreto)**

L'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *sexies* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 *bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “*testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”; e

- manipolazione del mercato di cui agli artt. 185 e 187 *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

A norma dell'art. 187 *quinquies* del d.lgs. 58/1998, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti sopra indicati.

**(K) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto)**

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel Decreto l'art. 25*septies* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); e
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

**(L) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del decreto)**

L'art. 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha inserito nel Decreto l'art. 25*octies* inerente alla commissione dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648*ter* c.p.); e
- autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

**(M) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del decreto)**

L'art. 15, comma 7, lettera c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *novies* inerente alla commissione dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lett. *a, bis*), 171, comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al

*suo esercizio*".

Di conseguenza, i reati presupposto sono:

- messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta art. 171, comma 1, lett. a *bis*), l. 633/1941);
- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore (art. 171, co.3, l. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co.1, l. 633/1941);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, co. 2, l. 633/1941);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte dall'art. 171 *ter*, comma 1, l. 633/1941:
  - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi e videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o di parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite

- in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- c) introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - f) introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - g) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f *bis*);
  - h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei

- diritti di cui all'art. 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 2, l. 633/1941:
    - a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
    - b) immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a *bis*);
    - c) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171 *ter*, co. 1, l. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
    - d) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 *ter*, co. 1, l. 633/1941 (lett. c);
  - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171 *septies* l. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. 633/1941)
- (N) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del decreto, come introdotto dall'art. 4 della l. n. 116/2009)**

L'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*” ha inserito nel Decreto l’art. 25*decies* (originariamente 25*novies*) inerente alla commissione dei reati di cui all’art. 377-*bis* c.p.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

**(O) Reati ambientali (art. 25 *undecies* del decreto)**

L’art. 2, comma 2, del d.lgs. 7 Luglio 2011 n. 121 ha inserito nel Decreto l’art. 25*undecies* relativo alla commissione di diversi reati ambientali.

In relazione ai reati previsti dal Codice penale:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- b) distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.).

In relazione ai reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) inquinamento idrico (art. 137):
  - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da regioni o province autonome o dall'autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
  - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
- b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);
- c) Bonifica dei siti (art. 257):
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- d) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260 *bis*):
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, co. 6);
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un

certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260 *bis*, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis*, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

e) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);

f) Inquinamento atmosferico (art. 279):

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

In relazione ai reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- a) importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

- b) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 *bis*, co. 1); e
- c) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

In relazione ai reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- a) inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

In relazione ai reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- a) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
- b) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**(P) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del decreto come introdotto dalla l. 109/2012)**

L'art. 2, comma 1, del d.lgs. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *duodecies* che sanziona la commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 286/1998. Tale reato punisce i datori di lavoro che impieghino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo d.lgs. 286/1998.

**(Q) Reati transnazionali**

L'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si tratta dei seguenti reati:

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*");
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 43/1973);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del Decreto Legislativo 286/1998);

### **1.16 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono espressamente l'esenzione per l'ente dalla responsabilità amministrativa, qualora lo stesso si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati indicati nel precedente paragrafo. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la colpa dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione di sanzioni a suo carico.

Segnatamente la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
4. non è vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente.

I suddetti modelli, adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria degli enti, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del Decreto, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione fattispecie di reato rilevanti ai fini del decreto;
- prevedere specifici protocolli e procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza cui è demandato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare l'aggiornamento;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al fine dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'ente deve poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ossia il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto,

statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

La caratteristica dell’effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **1.17 Le “Linee Guida di Confindustria”**

L’art. 6 co. 3 del Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati sulla base dei codici redatti dalle Associazioni di categoria, rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata Confindustria, la quale, nel mese di marzo 2002, ha emanato le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, in seguito parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2014, a seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello di Pevero Golf S.r.l. è stato adottato sulla base delle predette “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*”.

I punti fondamentali delle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al 31 marzo 2014, possono essere così schematizzati:

- a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile commettere alcuno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, volti a consentire l'espletamento dell'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello;
- c) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
  - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice;
- d) predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
  - efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
  - attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
  - conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo interno sono individuabili come segue:

- **codice Etico:** il sistema di controllo preventivo si basa, in primo luogo, sull'adozione di principi etici, i quali possano scongiurare la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **sistema organizzativo:** il quale deve essere formalizzato e chiaro, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo;

- **procedure manuali ed informatiche:** le quali devono consentire di regolamentare l'attività, prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i quali devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali, e prevedere, quando richiesto precisi limiti di spesa;
- **controllo di gestione:** deve essere in grado di segnalare nel più breve tempo possibile le situazioni di criticità generale e/o particolare, previa definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di *risk assesment* interni alle singole funzioni aziendali;
- **comunicazione e formazione del personale:** la comunicazione deve riguardare il Codice Etico e tutti gli altri strumenti quali i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisce a rendere trasparente l'operare quotidiano. La formazione, ed in particolare quella del personale che agisce nelle aree di rischio, deve essere adeguata ai rispettivi livelli di responsabilità;
- **sistemi disciplinari:** un punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

Tali componenti devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
  - applicazione di regole e criteri improntati ai principi di trasparenza;
  - documentazione dei controlli.
- e) Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- f) possibilità nei gruppi di adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito l'Organismo di Vigilanza *ex art. 6, comma 1, lett. b)* ovvero, allorquando per motivi di concentrazione e ottimizzazione dell'efficienza dei controlli, l'Organismo di Vigilanza sia unico per tutte o solo per alcune delle società facenti parte del gruppo, ognuna delle società controllate attribuisca a detto organismo l'incarico di vigilanza sul proprio modello risultando quindi disporre di un proprio Organismo di Vigilanza;
- i rapporti di assistenza e collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza della capogruppo e quelli propri delle singole società controllate siano definiti con appositi strumenti contrattuali;
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima nell'osservanza dei vincoli di riservatezza propri del ruolo.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto dei punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PEVERO GOLF S.R.L.

### 2.1 Obiettivi perseguiti da Pevero Golf S.r.l. con l'adozione del Modello

Pevero Golf S.r.l. (“**Pevero Golf**” o la “**Società**”) consapevole della rilevanza dei valori d’impresa, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale, nonché della trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano ha ritenuto opportuno adottare il presente modello (il “**Modello**”).

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge in via facoltativa e non obbligatoria, Pevero Golf S.r.l., in conformità con le sue politiche aziendali, ha adottato il presente Modello con delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2016. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Pevero Golf, secondo quanto previsto dal Decreto, ha istituito un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

L’adozione del Modello da parte di un ente è, come evidenziato, prevista dalla legge in via facoltativa. Sempre più spesso, però, le imprese scelgono di adottare il Modello aderendo, così, a principi di legalità preventiva. Tuttavia, questa scelta sta, sempre più frequentemente, diventando un’esigenza.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1774 del 2008<sup>6</sup>, ha dato inizio ad una serie di pronunce di merito le quali hanno affermato la responsabilità, *ex art. 2392 c.c.*, dell’amministratore che non si sia adoperato per l’adozione del Modello<sup>7</sup>. Secondo il giudice di merito, infatti, la mancata adozione del Modello stesso fa sorgere, in capo all’amministratore, un’obbligazione risarcitoria corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all’art. 10 del Decreto.

L’assunto secondo cui l’adozione del Modello risulti, sempre più, un’esigenza trova conferma anche nella legislazione regionale, in particolare della Regione Lombardia,

---

<sup>6</sup> Tribunale Milano, sez. VIII civ., 13 febbraio 2008, n. 1774 in *Riv. dottori comm.* 2008, 6, 1265.

<sup>7</sup> Tribunale Milano, cit: “*per quanto attiene all’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo (...) risulta (...) incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo...*”.

la quale con il Decreto n. 588/2010<sup>8</sup> ha stabilito che l'adeguamento al Modello 231 rappresenta *condicio sine qua non* per tutti gli enti che svolgono servizi formativi e che vogliono addivenire alla contrattazione con la regione medesima.

Il provvedimento normativo citato si armonizza, altresì, con quanto previsto dalla politica legislativa della Regione Calabria che, per prima, già nel 2008<sup>9</sup> ha imposto alle imprese operanti in regime di convenzione della medesima di adeguarsi alle disposizioni di cui al Decreto.

Attraverso questi esempi si può ragionevolmente concludere nel senso che, nonostante il dettato legislativo si ponga in termini facoltativi e premi la conformazione degli enti al Modello, *de facto* l'adozione dello stesso costituisca sempre più un vero e proprio obbligo per gli enti.

## 2.2 I destinatari del Modello

Il Modello ha quali destinatari chiamati pertanto alla sua applicazione ed al rispetto delle regole di comportamento ivi contenute, i seguenti soggetti:

- (i) gli organi sociali;
- (ii) il personale dirigente;
- (iii) i dipendenti;  
congiuntamente i “**Destinatari Interni**”
- (iv) i collaboratori;
- (v) i consulenti;
- (vi) i *partner* commerciali;
- (vii) ogni altro collaboratore esterno a vario titolo ed i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società  
congiuntamente i “**Destinatari Esterni**” e, unitamente ai Destinatari Interni, i “**Destinatari**”.

Ai Destinatari si applicano altresì le previsioni, di cui ai capitoli 5, 6 e 7 che seguono, in materia di formazione e di sanzioni.

---

<sup>8</sup> Decreto n. 5808 del 08/6/2010, “*Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. VIII del 23 dicembre 2009*”.

<sup>9</sup> Legge Regione Calabria n. 15 del 21 giugno 2008, art. 54 “*le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare (...) i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”.

### **2.3 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Pevero Golf**

Pevero Golf ha per oggetto l'esercizio dell'attività alberghiera, in conduzione diretta, in locazione, o per qualsivoglia altro titolo giuridico. La Società ha altresì per oggetto, sia direttamente che indirettamente e a qualsivoglia titolo giuridico, l'impianto, l'acquisto, la conduzione, la gestione e la vendita di ristoranti, caffè, bar, esercizi pubblici in genere, stabilimenti e lidi balneari, approdi turistici, autorimesse, luoghi di spettacolo, manifestazioni sportive, case da gioco, impianti sportivi, con particolare riguardo a campi da golf e a strutture complementari o accessorie, centri di formazione professionale in genere, mezzi e servizi di trasporto ed accessori, case di cura e centri benessere e negozi di alimentari, supermercati, boutique, negozi di abbigliamento, di arredamento, di attrezzature navali e da diporto, di oggetti di artigianato, gioielleria ed in genere industrie o commerci attinenti o accessori alle attività di cui sopra (in via esemplificativa: panifici, pastifici, pasticcerie, fabbriche di ghiaccio, gelati, birra, vino, liquori, allevamenti vari, lavanderie, ecc., e quant'altro possa occorrerle per le forniture ordinarie e straordinarie).

Inoltre, Pevero Golf potrà esercitare qualsiasi attività di ristorazione e di servizio compreso "catering" negli alberghi e pubblici servizi, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime, nelle autostazioni, nonchè sugli aeromobili e sui natanti in genere e presso enti pubblici e privati. La Società potrà esercitare qualsiasi attività inerente la creazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi e campi da golf.

La Società potrà prestare, anche in favore di terzi, servizi di ogni genere che siano comunque connessi, accessori o complementari alle attività rientranti nell'oggetto sociale (ad esempio servizio assistenza tecnica, manutenzione, pulizia, lavaggio biancheria, ecc.) nonchè, quando necessario, utile ed opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, costruire, vendere, permutare, locare e dare in comodato beni mobili e immobili.

La Società potrà prestare consulenze, nell'ambito di conoscenze tecniche di sua competenza, con cessione definitiva, o in uso, di marchi, insegne e "know-how".

Pevero Golf inoltre, purchè in via non prevalente, ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può:

a) esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale, nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purchè non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di fideiussioni e di garanzie anche reali e anche a favore di terzi, il tutto non nei confronti del pubblico;

b) assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese o consorzi di qualsiasi genere non ai fini di collocamento presso terzi, non nei confronti del pubblico, ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. La Società può chiedere ai propri soci finanziamenti infruttiferi purchè nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico. La società potrà, infine, svolgere l'attività di amministrazione di altre società.

Tutte le attività sopra indicate saranno esercitabili nei limiti e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. Compatibilmente con i predetti limiti e con la natura dello specifico tipo di attività, le attività sopra indicate potranno essere svolte sia in Italia (ivi inclusa la regione Sardegna) che all'estero, e ciò anche nelle acque e negli spazi Extraterritoriali.

## **2.4 Il Codice Etico**

Il Codice Etico adottato da Pevero Golf (di seguito anche il “**Codice**”) costituisce parte essenziale ed integrante del Modello.

Il Codice è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che Pevero Golf riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività della Società sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa.

In particolare, il Codice esprime i principi di “deontologia aziendale” di Pevero Golf e dei quali la Società richiede l'osservanza a tutti i suoi interlocutori, siano essi dipendenti, amministratori, collaboratori, agenti, fornitori e consulenti.

Nel Codice sono infatti espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con Pevero Golf ad ogni livello.

In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile

riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il Codice, ha efficacia cogente per i Destinatari e stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato di Pevero Golf, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i Destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d'affari con Pevero Golf devono prevedere l'esplicito riferimento al Codice, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

A seguito della sua adozione, il Codice verrà consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della Società.

L'importanza che il Codice riveste per Pevero Golf e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso (si veda *infra* Capitolo VII).

## **2.5 Funzione del Modello**

Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 mediante l'individuazione delle aree e relative attività di rischio e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Conseguentemente, il Modello da un lato, (i) identifica le attività di controllo, sia preventivo che successivo, necessarie a prevenire la commissione delle diverse fattispecie di reato contemplate dal d.lgs. 231/2001 e, dall'altro lato, (ii) delinea un sistema organico di procedure strettamente connesse con l'attività tipica di Pevero Golf.

A tal fine viene altresì individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza, finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato,

alla determinazione di una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Pevero Golf anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Pevero Golf di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

## **2.6 La costruzione del Modello**

In ossequio al d.lgs. 231/2001, Pevero Golf ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello.

A tale scopo Pevero Golf ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria su cui si rinvia a quanto detto al precedente Capitolo I.

## **2.7 I principi ispiratori del Modello**

In considerazione della funzione del Modello, così come individuata al precedente paragrafo 2.1, lo stesso:

- (a) evidenza che i comportamenti illeciti, in quanto contrari alle disposizioni di legge ed alle norme del Codice Etico adottato da Pevero Golf, sono fortemente condannati dalla Società;
- (b) consente a Pevero Golf, grazie all'attività di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio" svolta dall'Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Dal punto di vista pratico-operativo, i principi cardine cui il presente Modello si ispira, possono essere schematizzati come segue:

- (a) mappatura delle aree di rischio;
- (b) analisi dei rischi potenziali per le aree di rischio;
- (c) analisi dei rischi potenziali e valutazione del sistema aziendale di controllo preventivo alla commissione degli illeciti;
- (d) individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire

la commissione dei reati;

- (e) attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- (f) redazione, verifica ed archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto, nonché sua rintracciabilità in ogni momento;
- (g) obbligo d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza riguardo alla consumazione di reati, a violazioni del Modello e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- (h) rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- (i) definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- (j) messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole, nonché proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- (k) attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- (l) attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- informare e sensibilizzare i soggetti in posizione apicale nonché quelli sottoposti ad altrui direzione e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto di Pevero Golf nelle aree di attività a rischio sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici su cui Pevero Golf si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti;
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

## **2.8 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- (i) Parte Generale;
- (ii) Codice Etico;
- (iii) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- (iv) Parte Speciale, diretta a documentare l'analisi dei rischi potenziali, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società ed a descrivere le componenti del sistema di controllo preventivo con riferimento a ciascuna procedura ivi descritta.

## **2.9 Adozione del Modello**

Pevero Golf ha adottato il Modello secondo i seguenti criteri:

### *a) predisposizione e aggiornamento del Modello*

Pevero Golf predispone e applica il Modello in relazione alle aree di attività a rischio commissione di alcuna delle fattispecie di reato da essa individuate e provvede ad aggiornare il Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

### *b) applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione*

Pevero Golf è responsabile dell'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere. A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli, sia preventivi che successivi, sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

### *c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello*

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di porre in essere le attività di controllo circa l'applicazione del Modello, al fine di assicurarne una corretta attuazione.

## **2.10 Approvazione del Modello. Modifiche ed integrazioni**

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dal Codice Etico, dal “*Regolamento dell’Organismo di Vigilanza*” e dalla Parte Speciale, è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Pevero Golf, con delibera del 20 maggio 2016.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del consiglio di amministrazione di Pevero Golf, sentito l’Organismo di Vigilanza.

A tal fine sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di interventi di riforma della normativa di riferimento o modifiche che implicino un cambiamento delle regole e dei principi comportamentali contenuti nel Modello, dei poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare.

Fermo quanto precede, è riconosciuta al Presidente di Pevero Golf la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere meramente formale.

## **2.11 Verifiche periodiche**

Il Modello sarà sottoposto a verifiche periodiche, sia in relazione ai principali atti societari e contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio, sia con riferimento alle procedure in essere al fine di analizzare l’efficacia del Modello.

Tali verifiche terranno conto di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della conoscenza del Modello da parte del personale anche attraverso interviste a campione. Il consiglio di amministrazione di Pevero Golf sarà informato dell’esito della verifica tramite un *report* che evidenzii le eventuali carenze procedurali e suggerisca le azioni da intraprendere a tal fine.

### 3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

#### 3.1 Il sistema organizzativo di Pevero Golf

I Destinatari del Modello devono, nello svolgimento di tutte le operazioni sensibili, conformarsi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche di Pevero Golf e alle regole contenute nel presente Modello.

Pevero Golf, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al *business* condotto, si impegna ad adottare, nei limiti entro cui un tale sistema non risulti essere già stato adottato, un sistema organizzativo idoneo a rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli (per quel che concerne, in particolare, l'attribuzione di responsabilità), nonché di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Pevero Golf si impegna altresì a dotarsi di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure operative, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, internamente a Pevero Golf;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; e
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure operative di cui Pevero Golf si è dotata e si doterà eventualmente in futuro e su cui si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello rispetteranno i requisiti di:

- a) separatezza, all'interno di un singolo processo operativo, tra il soggetto che ha il compito/potere di adottare la decisione (impulso iniziale), il soggetto preposto all'intera esecuzione del processo ed alla sua conclusione ed il soggetto preposto al controllo dello stesso;
- b) documentabilità di ciascun passaggio rilevante del processo (evidenza scritta);
- c) adeguato livello di formalizzazione.

#### 3.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea generale, per “**delega**” deve intendersi un atto interno a Pevero Golf con cui vengono attribuiti ad uno specifico soggetto funzioni e compiti.

Per “**procura**”, invece, deve intendersi un negozio giuridico unilaterale con cui Pevero Golf attribuisce ad un soggetto terzo determinati poteri di rappresentanza nei confronti

di terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che nello svolgimento del proprio incarico necessitano di poteri di rappresentanza, verrà conferita una “**procura generale funzionale**”, la cui estensione sarà adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti a tale soggetto mediante idonea “delega” rilasciata da Pevero Golf. Ai fini di una efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure dovrà rispettare i seguenti principi:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità, ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire specificatamente:
  - i poteri del delegato;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) i rapporti con la P.A., fatta eccezione per quelli non meramente esecutivi, devono essere intrattenuti per conto di Pevero Golf da soggetti dotati di delega formale in tal senso.

Il sistema di deleghe e procure dovrà, altresì, rispettare i seguenti requisiti:

- a) le “procure generali funzionali” sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali definiscono con chiarezza i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, i limiti di spesa.

### **3.3 Principi generali di comportamento**

In linea generale, i Destinatari del Modello devono, nello svolgimento della propria attività, astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al precedente paragrafo 1.15.

## 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 20 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Pevero Golf ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri esterni alla Società .

L'OdV è nominato per la durata di tre esercizi.

I membri dell'OdV pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente. L'attività dell'OdV è disciplinata in un apposito regolamento formalizzato e approvato dal medesimo organo di controllo.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare il requisito di autonomia e indipendenza si prevede che i membri interni dell'OdV non facciano parte di Aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati e che la carica di Presidente dell'OdV sia assegnata a un membro di provenienza esterna. Non è identificabile come membro esterno chi:
  - direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
  - è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo<sup>10</sup> della Società, di altre società del medesimo gruppo della Società ovvero di

---

<sup>10</sup> Si considerano "esponenti di rilievo": il presidente della società, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

- una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
  - direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o altra società del medesimo gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
  - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
  - è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
  - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

L'OdV, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

## **4.2 Cause di ineleggibilità o decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza**

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), amministratori e sindaci della Società o di società del Gruppo;

- essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva.

Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

### **4.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- (a) diffondere con la massima incisività ed operatività il Modello all'interno della Società;
- (b) gestire, approfondire e verificare la normativa sottesa al Modello al fine di adeguarlo all'evoluzione legislativa;
- (c) assicurare la corretta interpretazione, attuazione e valutazione del Modello, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- (d) attivare le procedure di controllo e condurre ricognizioni dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- (e) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati;
- (f) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nel Modello;
- (g) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine all'osservanza del Modello;
- (h) monitorare le attività nelle aree a rischio, verificando l'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, accedendo alla documentazione aziendale rilevante che può esporre la Società al rischio di reato;
- (i) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- (j) informare periodicamente il consiglio di amministrazione circa l'attuazione del Modello.

L'OdV dovrà, inoltre:

- (k) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti responsabili;

- (l) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole contrattuali standard da inserire nei contratti da stipulare con i consulenti, collaboratori, agenti o pubbliche amministrazioni;
- (m) verificare periodicamente, la validità delle disposizioni del Modello al fine di garantire una continua e piena osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto come riflesse nel Modello;
- (n) verificare l'effettività dei meccanismi sanzionatori anche alla luce della ricorrenza e della ripetitività di determinate fattispecie criminose qualora si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/2001.

Per una migliore definizione del ruolo dell'OdV si rimanda al "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

#### **4.4 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in merito all'espletamento della propria attività.

A tal fine l'OdV deve:

- redigere le linee guida operative con la finalità di delineare i principi informatori dell'attività, definire i compiti al suo interno, fissare la periodicità delle verifiche e le modalità con le quali le stesse vengono eseguite;
- senza indugio comunicare al presidente del consiglio di amministrazione le segnalazioni urgenti ricevute e l'accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato nonché quelle relative ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed alla necessità od opportunità di modificare il Modello;
- con cadenza semestrale, predisporre un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento dei processi sensibili, *ecc.*);
- con cadenza annuale, predisporre il piano delle attività previste per l'anno successivo.

#### **4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare

responsabilità di Pevero Golf mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello.

Tali segnalazioni, pervenute all'indirizzo di posta elettronica creato per l'OdV all'interno della rete Intranet o, in alternativa, a mezzo posta prioritaria, all'attenzione dell'OdV, alla sede di Pevero Golf, corrente in 07021, Arzachena (SS), Località Porto Cervo, Casa il Ginepro 1/A, verranno trattate con garanzia di riservatezza ed, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Le segnalazioni anonime non saranno considerate.

Resta inteso che l'OdV agirà, in ogni caso, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuterà accuratamente ogni segnalazione ricevuta e i provvedimenti da adottare ritenuti più opportuni, a propria discrezione e responsabilità, fermo restando il dovere di motivare per iscritto eventuali decisioni di "*non procedere*" in una più accurata indagine interna.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'OdV sono identificati nel seguente modo:

*a) informazioni periodiche:*

- verbali delle riunioni assembleari e del consiglio di amministrazione e relazioni del collegio sindacale;
- procedure operative formalizzate e/o consolidate aventi ad oggetto l'attività societaria;
- eventuali regolamenti emanati da Pevero Golf;
- eventuali circolari emanate da Pevero Golf;
- sistema delle deleghe adottato da Pevero Golf ivi inclusa ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione a sue mani;
- verbali di eventuali ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

*b) Informazioni eventuali:*

- notizie utili concernenti il Decreto e l'attuazione del Modello ottenute mediante *test* di verifica sull'osservanza delle procedure o accertamenti di altro tipo;

- ogni segnalazione proveniente da dipendenti o soggetti terzi che collaborano con Pevero Golf ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all'applicazione del Decreto, all'efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti.

*c) Informazioni obbligatorie:*

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, tutti i soggetti facenti parte dell'organico della Società sono tenuti a trasmettere all'OdV senza indugio alcuno, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Pevero Golf o suoi dipendenti, consulenti od organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altri organi sociali di Pevero Golf nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli della Società, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV potrà proporre al Presidente del consiglio di amministrazione eventuali integrazioni alla lista sopra indicata.

Gli obblighi di segnalazione di consulenti e *partner* saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Pevero Golf.

## **5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Pevero Golf garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari.

Il livello di formazione e/o informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle aree di attività a rischio commissione reati.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività posta in essere dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane/Sicurezza e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

### Informazione e formazione dei Destinatari Interni

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire nell'organizzazione. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Destinatari Interni al momento dell'adozione stessa; in particolare, Pevero Golf si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso l'affissione di una copia dello stesso in formato cartaceo presso la propria sede.

In aggiunta, e salvo quanto previsto in riferimento ai Destinatari Esterni una copia del presente Modello verrà portata a conoscenza dei Destinatari immediatamente, in formato cartaceo o elettronico; in tal sede, i Destinatari rilasceranno una dichiarazione debitamente sottoscritta per presa visione ed accettazione del contenuto integrale del Modello.

### La formazione

L'attività di formazione e di informazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di

erogazione, in funzione del livello di rischio dell'area in cui operano i Destinatari Interni e dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione e informazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato rilevanti previste dal d.lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione e di informazione sarà modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, la partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla funzione Risorse Umane, che ne relaziona all'OdV.

#### Selezione ed informazione dei consulenti e dei partner

In seguito all'implementazione del Modello, i Destinatari Esterni dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure e alle regole di comportamento adottate da Pevero Golf.

Il comportamento dei Destinatari Esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

La funzione legale della Società sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti *standard* utilizzati da Pevero Golf.

## 6. PROCEDURE

In relazione al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, e rinviando alla Parte Speciale del presente Modello, le procedure e i controlli preventivi prevedono:

- (a) un'attività formativa e/o informativa, rivolta ai responsabili di unità organizzative, avente ad oggetto i principali rischi di commissione di reati nelle attività di competenza;
- (b) un elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili di unità organizzative ai fini della redazione dei documenti contabili societari;
- (c) un incontro, da tenersi almeno una volta all'anno, tra l'OdV e il collegio sindacale;
- (d) un'agenda degli adempimenti societari.

Fermo restando che ogni dubbio che dovesse sorgere in merito alla liceità di un comportamento dovrà essere chiarito direttamente con l'OdV, oltre a quanto specificamente indicato nella Parte Speciale del presente Modello, i principi fondamentali del processo decisionale inerente alle attività sensibili sono:

### (i) Individuazione di un responsabile interno

Il responsabile dell'unità organizzativa coinvolta in un'attività sensibile è individuato come responsabile interno (il “**Responsabile Interno**”).

Il Responsabile Interno, come sopra definito, deve predisporre, gestire e conservare la documentazione per i controlli dell'OdV, da cui risulti:

- (a) l'indicazione degli elementi e circostanze rilevanti e attinenti l'attività sensibile;
- (b) l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate. A tale scopo la documentazione di cui sopra potrà essere integrata da una “*Scheda di Evidenza per attività sensibili in attuazione del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001*”

In ogni caso deve essere salvaguardata la tracciabilità delle decisioni assunte e - a tal fine - è possibile redigere il “*Verbale delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per Pevero Golf, riguardanti le attività sensibili*”.

### (ii) Istruzioni dell'OdV

L'OdV curerà che sia svolta e mantenuta un'adeguata formazione in merito alla corretta

gestione delle attività sensibili e della documentazione relativa.

(iii) Sintonizzazione dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali

Le unità organizzative competenti verificano periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato. L'OdV potrà effettuare specifici controlli a campione.

(iv) Inserimento nei contratti di clausole specifiche relative all'osservanza del Decreto

Le singole unità organizzative aziendali competenti devono fare in modo che nei contratti conclusi da Pevero Golf sia inserita una clausola per effetto della quale la controparte garantisca, per sé e per gli eventuali aventi causa, il rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati.

Devono considerarsi motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa della controparte:

- (a) la violazione dei citati principi di organizzazione e gestione; e
- (b) il rifiuto o l'ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti da Pevero Golf in relazione all'obbligo di osservanza dei medesimi principi di organizzazione e gestione.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1 Principi generali**

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione del Modello e delle regole di comportamento/procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente giudizio.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

### **7.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente**

L'osservanza delle procedure e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili e nel Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Tali illeciti disciplinari, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in

cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Le violazioni saranno perseguite da Pevero Golf in modo incisivo, tempestivo ed immediato, mediante l'apertura di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati. I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*"), dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali normative speciali applicabili. La comminazione dei provvedimenti disciplinari sopra citati sarà commisurata alla specifica gravità e reiterazione dell'illecito disciplinare.

Incorre nei provvedimenti di richiamo, ammonizione scritta, multa e sospensione il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di un'eventuale sanzione espulsiva).

Incorre nel provvedimento di licenziamento con o senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto.

Pevero Golf adotterà le sanzioni di cui sopra dopo aver contestato l'addebito e dopo aver sentito il dipendente a sua difesa, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa qualora trattasi di provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale.

L'accertamento delle infrazioni, l'apertura e lo svolgimento del procedimento

disciplinare nonché l'irrogazione e l'applicazione della sanzione sono di competenza del vertice societario, fermo restando il necessario coinvolgimento dell'OdV nella segnalazione dell'infrazione.

Come anticipato, la determinazione della sanzione dipenderà dalla gravità dell'infrazione ed il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione a:

- a) intenzionalità della condotta, del grado di negligenza, imperizia o imprudenza, nonché con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;
- b) condotta generale del lavoratore, con specifico riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva), e ciò nei limiti consentiti dalla legge;
- c) mansioni specifiche del dipendente;
- d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'infrazione e/o l'omissione;
- e) altre particolari circostanze che eventualmente accompagnino la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'unità organizzativa Responsabile delle risorse Umane con il supporto, se necessario, dell'OdV. Esso fa riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

### **7.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti**

L'osservanza delle procedure e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dirigenti degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

Ogni violazione da parte dei dirigenti delle procedure e delle regole di comportamento di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Pertanto, le violazioni saranno perseguite in modo incisivo, tempestivo ed immediato, mediante l'apertura di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale a loro carico nel caso in cui tale violazione costituisca reato.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati.

Pevero Golf adotterà le sanzioni di cui sopra dopo aver contestato l'addebito e dopo aver sentito il dirigente a sua difesa, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa qualora trattasi di provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale.

L'accertamento delle infrazioni, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare nonché l'irrogazione e l'applicazione della sanzione sono di competenza del vertice societario, fermo restando il necessario coinvolgimento dell'OdV nella segnalazione dell'infrazione.

La determinazione della sanzione dipenderà dalla gravità dell'infrazione ed il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione a:

- a) intenzionalità della condotta, del grado di negligenza, imperizia o imprudenza, nonché con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;
- b) condotta generale del lavoratore, con specifico riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva), e ciò nei limiti consentiti dalla legge;
- c) mansioni specifiche;
- d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'infrazione e/o l'omissione;
- e) altre particolari circostanze che eventualmente accompagnino la violazione disciplinare.

#### **7.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione delle regole di comportamento o di qualsivoglia disposizione del presente Modello da parte dei consiglieri di amministrazione, l'OdV informerà il collegio sindacale e l'intero consiglio di amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

### **7.5 Sanzioni nei confronti dei sindaci**

In caso di violazione delle regole di comportamento o di qualsivoglia disposizione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero collegio sindacale e il consiglio di amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **7.6 Sanzioni nei confronti di consulenti e partner**

Ogni violazione da parte dei consulenti, dei partner, dei collaboratori esterni a vario titolo e dei soggetti esterni che operino in nome e/o per conto di Pevero Golf, delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## Allegato 1

### Scheda di Evidenza per attività sensibili in attuazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Nome del responsabile dell'attività sensibile (“*Responsabile Interno*”):

\_\_\_\_\_

Nominativi di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (c.d. Sub Responsabili Interni), cui vengono delegate, con riferimento all'attività sensibile, le funzioni di seguito indicate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Descrizione dell'attività sensibile:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[per maggiore comodità è consigliato effettuare l'indicazione degli elementi rilevanti dell'attività sensibile sia in ordine cronologico che contenutistico]

Indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate dal Responsabile Interno e breve descrizione del processo decisionale posto in essere relativamente all'attività:

## **Allegato 2**

### **Schema di verbale delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per Pevero Golf, riguardanti le attività sensibili**

Data della riunione:

---

Luogo della riunione:

---

Persone presenti alla riunione:

---

---

Oggetto della riunione:

---

---

---

---

Decisioni assunte nel corso della riunione:

---

---

---

---

---

---